



28 marzo 2018

## **ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA, IL DEPOSITO E LA VENDITA AL DETTAGLIO DEI SUOI PRODOTTI**

Il Municipio di Manno,  
richiamati:

- gli articoli 1 e seguenti della Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24 giugno 2002;
- il Regolamento cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan);
- gli artt. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e 44 del Regolamento di applicazione della LOC (RALOC);

con risoluzione municipale n. 126 del 26 marzo 2018, stabilisce:

### **Art. 1 Campo di applicazione**

La presente ordinanza disciplina le modalità per la formulazione della dichiarazione o del preavviso del Municipio sulla coltivazione della canapa, sul deposito e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti sul territorio di Manno.

### **Art. 2 Definizione**

Per la definizione di canapa e prodotti a base di canapa si richiamano gli articoli 2 e seguenti della Legge cantonale summenzionata.

### **Art. 3 Divieti**

La coltivazione della canapa, il deposito e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti sono vietati in luoghi, negozi o punti di vendita ambulanti, nelle vicinanze di luoghi o strutture sensibili quali:

- strutture sportive o ricreative (raggio di 300 metri);
- parchi gioco (raggio di 300 metri);
- scuole, asili nido e di prima infanzia pubblici e privati (raggio di 300 metri);
- fermate del trasporto pubblico utilizzate dagli allievi che frequentano le scuole dell'obbligo (raggio di 300 metri);
- chiese e luoghi di culto (raggio di 300 metri);
- istituti di cura per anziani e per portatori di handicap (raggio di 300 metri);
- oratori, foyer, centri diurni per anziani, centri giovanili (raggio di 300 metri);
- nelle zone dove il piano regolatore permette la costruzione di abitazioni.

### **Art. 4 Infrazioni**

Infrazioni alla presente ordinanza sono punite a norma degli articoli 145 e seguenti LOC.

### **Art. 5 Termini e rimedi giuridici**

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

**Art. 6 Entrata in vigore**

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 30 marzo al 30 aprile 2018 ed entra immediatamente in vigore.

  
Il Sindaco  
Giorgio Rossi

PER IL MUNICIPIO



  
Il Segretario  
Paolo Vezzoli